



COMUNE DI CERTALDO

(Provincia di Firenze)

Certaldo, mercoledì 4 gennaio 2012

COMUNICATO STAMPA

Agevolazioni Ici: accertamento su 230 “abitazioni principali”

Il Comune si muove a seguito della sentenza 14389 della Cassazione per la quale i coniugi che non risiedono insieme non ne hanno diritto. La sentenza ha dato autorevole interpretazione alla legge istitutiva dell'ICI

CERTALDO (FI) – Tra le migliaia di esenzioni dal pagamento dell'ICI sulla abitazione principale nel Comune di Certaldo, in quanto abitate da proprietari che sono lì residenti, ci sono almeno 230 casi nei quali questa esenzione è stata probabilmente concessa senza che se ne avesse il diritto. Questo perchè, stando alla sentenza n.14389 del 15/06/2010 della Corte di Cassazione, che precisa come va interpretata la legge sulle agevolazioni ICI per la “abitazione principale” (art. 8 del Decreto legislativo 504/92), «*per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente*». In base a tale disposizione, deve essere ritenuta abitazione principale soltanto se nella stessa «*dimorano abitualmente*» sia il «*contribuente*» che i «*suoi familiari*». Il Comune di Certaldo intende quindi ora recuperare queste somme, senza sovrattasse né interessi come stabilito a seguito della sentenza, inviando degli avvisi di accertamento ai proprietari.

“Il pronunciamento della Cassazione chiarisce che nel caso di coniugi regolarmente sposati, che possiedono due o più case di proprietà, si può godere dell'agevolazione ICI per l'abitazione principale solo per una casa, perchè i coniugi devono risiedere insieme per accedere a questa agevolazione – ha spiegato stamani ai giornalisti il vicesindaco, con delega all'Equità, Francesco Betti – in caso contrario, spostando la residenza di uno dei due coniugi in una diversa abitazione, non solo l'agevolazione non si applica alla seconda casa, come erroneamente si è creduto finora, ma la si perde anche nella prima. Preso atto di questa interpretazione della Legge da parte della Cassazione, ed in seguito anche ad un pronunciamento in merito di Ancitel, si desume che nei casi sopra citati il Comune ha titolo a chiedere il pagamento della differenza tra quanto pagato e quanto invece si doveva pagare applicando correttamente la norma. Questo – prosegue Betti – per l'anno appena trascorso e, qualora queste situazioni risalissero a periodi precedenti, fino al 1 gennaio 2007, poiché per il periodo precedente è già scattata la prescrizione. Dall'analisi incrociata tra tutte le prime case del Comune di Certaldo da un lato e i residenti proprietari che risultavano coniugati ma residenti in abitazioni diverse, sono emersi 230 casi, ai quali invieremo ora degli avvisi di accertamento invitandoli al pagamento della differenza tra le imposte già versate e quelle che dovevano invece essere versate”.

Betti ha ricordato che la sentenza non fa distinzione tra casi in cui i due coniugi abbiano avuto la residenza in due abitazioni diverse per motivi reali, o invece per motivi fittizi ai soli fini di accedere a due agevolazioni, ma che i suoi effetti si applicano a prescindere, perchè di fatto, nel caso di coniugi, restringono l'accesso alla agevolazione solo a chi risiede insieme. Detto



COMUNE DI CERTALDO

(Provincia di Firenze)

questo, Betti ha anche evidenziato come dai 230 casi emersi sia evidente che spesso le residenze distinte siano quasi sempre più fittizie che reali.

“La residenza, stando al codice civile, si può prendere solo nel “luogo di dimora abituale”, ma abbiamo invece molti casi di famiglie certaldesi con uno dei due coniugi che risiede nella casa al mare piuttosto che in un comune limitrofo, o famiglie fiorentine che vivono e lavorano in città ma che hanno uno dei due coniugi che risiede in una casolare nelle nostre campagne, o giovani coppie sposate da pochi anni che risiedevano in due diverse abitazioni prima delle nozze e che continuano a risiedere in due diverse abitazioni anche dopo. Dico questo perché deve essere chiaro che la nostra azione non è tesa a vessare i cittadini, ma a recuperare, senza sovrattasse né interessi, somme che, stando alla Corte di Cassazione, dovevano essere pagate negli anni passati. E questo è importante non solo per ristabilire una corretta applicazione della Legge, ma anche per un principio di equità nei confronti di tutti i cittadini, principio il cui rispetto è tanto più importante in un momento di crisi e di scarsità di risorse”.

Il Comune invierà gli accertamenti nelle prossime settimane e chi lo riceverà potrà recarsi presso gli uffici competenti per avere tutti i chiarimenti ed avrà tempo per fare opposizione o fornire le proprie controdeduzioni rispetto alle richieste. Su questo però, il vicesindaco mette in guardia dal cercare di porre rimedio con scorciatoie solo all'apparenza facili: “Confidiamo che chi si trova in questa situazione voglia provvedere a pagare il dovuto e per il futuro, se lo riterrà opportuno, a ricongiungere la propria residenza con quella del coniuge per far sì che almeno una delle due abitazioni sia a tutti gli effetti abitazione principale anche ai fini fiscali. Non è consigliabile invece cercare di negare il passato, o venire a dichiarare che la residenza nella seconda casa era stata presa sulla carta ma non era tale di fatto, perché in questo caso vorrebbe dire che all'epoca in cui si è chiesta la residenza altrove si è fatto una falsa dichiarazione percependo indebitamente una agevolazione, e questo configurerebbe una violazione del codice penale”.

con cortese preghiera di pubblicazione